

L’ISTITUTO DEL WHISTLEBLOWING PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n.6 del 13/02/2023 “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e del Piano esecutivo di gestione – parte finanziaria 2023-2025”

*La presente costituisce copia per estratto*

## 2.3.3 L’istituto del Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti e disciplina della tutela del segnalante

**Premessa normativa**

L’istituto giuridico del whistleblowing è regolamentato all’art. 54 bis del DLgs. 165/2001 ed è stato introdotto dalla legge n. 190/2012, in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi che promanano dal contesto europeo e internazionale[[1]](#footnote-1). E’ stata poi integrata e modificata varie disposizioni normative, di cui ultima la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 9 dicembre 2022 e sottoposto a parere parlamentare lo schema di decreto legislativo di attuazione per il recepimento. L’A.N.A.C. ha emanato:

* le linee guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)**[[2]](#footnote-2)** nel 24/07/2019, aggiornate con Delibera ANAC n. 469 del 06/06/2021;
* il [**Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis Decreto legislativo n. 165/2001**](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000897371ART0,__m=document) - Delibera ANAC n. 690 del 01/07/2020.

Con il presente articolato si intende recepire la normativa richiamate caratterizzandola nel contesto interno della Città metropolitana di Venezia

**CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

**Art. 1 - Oggetto**

1. La Città metropolitana di Venezia garantisce e, con questo regolamento, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
2. Le disposizioni qui contenute non si applicano:
3. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
4. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria altra normativa specifica di settore;
5. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

**Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente articolato si intendono per:
2. «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
3. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
4. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
5. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti normativi relativamente alle seguenti attività: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
6. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europeo specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
7. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
8. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri III), IV) e V);
9. «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
10. «segnalazione» o **«**segnalare**»**: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
11. «segnalazione interna»: la comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all’articolo 4 – canali di segnalazione interna;
12. «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all’articolo 5;
13. «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
14. «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
15. «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
16. «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
17. «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata;
18. «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto[[3]](#footnote-3);
19. «seguito»: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
20. «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
21. «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico, concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società *in house;*
22. «soggetti del settore privato»: sono i soggetti. diversi da quelli pubblici, rientranti in una delle seguenti categorie:
* quelli che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
* soggetti che, pur non avendo impiegato la media di cinquanta lavoratori, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell'ambiente e sicurezza dei trasporti); enti, società ed associazioni privati, nonché degli enti pubblici economici che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (vedi *supra*) e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
1. «soggetti diversi»: soggetti diversi dai soggetti del settore pubblico e che includono i soggetti del settore privato.

**Art. 3 - I soggetti tutelati**

1. La tutela dovuta per la segnalazione al verificarsi di condotte illecite conosciute in ragione del proprio lavoro, è accordata ai seguenti soggetti:
2. i dipendenti della Città metropolitana di Venezia;
3. i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato, delle *società in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio sottoposti al controllo di Questo Ente;
4. i lavoratori subordinati privati, autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione, liberi professionisti, consulenti, volontari e i tirocinanti (siano essi retribuiti o meno) operanti nell'ambito lavorativo oggetto della segnalazione o dell'atto equivalente, che svolgono la propria attività lavorativa per la Città metropolitana ovvero soggetti diversi che ad essa forniscono beni, servizi o che ne realizzano opere in favore;
5. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Città metropolitana, enti da essa controllati ovvero soggetti diversi sopra descritti.
6. La tutela delle persone segnalante di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
* quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
* durante il periodo di prova;
* successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.
1. Le misure di protezione previste dalla normativa per il segnalante si applicano anche:
* ai facilitatori;
* alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
* ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
* agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Non saranno ad essi applicabili le seguenti tutele:

* l’onere di provare, in procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali, che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione o alla divulgazione o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere;
* in caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione o divulgazione, qualora il segnalante dimostri che il danno sia conseguenza di tale segnalazione o divulgazione.
1. Non rientrano nell’ambito normativo le segnalazioni effettuate da altri soggetti ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali.

**CAPO II ­- LE SEGNALAZIONI - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVULGAZIONI PUBBLICHE**

**Art. 4 - Le segnalazioni interne**

1. La segnalazione deve essere inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo il caso in cui il segnalante intenda rivolgersi all’Autorità Nazionale Anti Corruzione ovvero , sotto forma di denuncia, all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile a seconda della fattispecie oggetto della segnalazione.
2. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
3. La Città metropolitana di Venezia ha informatizzato la gestione delle segnalazioni interne, come descritto al successivo articolo 14.
4. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nel comma 1, deve essere da quest’ultimo trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
5. Il RPCT gestisce del canale di segnalazione interna e, in particolare, svolge le seguenti attività:
* rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
* mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
* procede in merito alle segnalazioni ricevute;
* fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
* pubblica sul sito internet ed intranet dell’Ente, in una sezione dedicata, le informazioni sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, per garantire l’accessibilità non solo ai dipendenti, ma anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui al precedente articolo 3, comma 1 lett. b); c) e d).

**Art. 5 - La segnalazione esterna**

1. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.
2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, all’autorità competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
4. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
* la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
* la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
* la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

**Art. 6 - Obbligo di riservatezza**

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Nell’ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
6. E’ dato avviso al persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al capo II quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
7. L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
8. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013.

**Art. 7 - Trattamento dei dati personali**

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e gestione delle segnalazioni sono effettuati dal RPCT, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, fornendo idonee informazioni alle persone segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento o dell’articolo 11 del predetto decreto legislativo, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
4. La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l’obbligo di comunicarne i dati personali a fronte della fondatezza della violazione a suo carico.

**Art. 8 - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
3. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante verbale, confermato mediante sottoscrizione dal segnalante, che può verificare o rettificare il suo contenuto

**CAPO III - MISURE DI PROTEZIONE**

**Art.9 - Condizioni per la protezione del segnalante**

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano al segnalante quando ricorrono le seguenti condizioni:
* al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui all’articolo 1;
* la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II;
* nei casi di segnalazione o divulgazione pubblica anonima, se la persona segnalante è stato successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all’articolo 5.
1. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
2. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
3. Il precedente comma 3 non si applica nel caso in cui il segnalante riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto; quelle relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali; ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia è stata effettuata ai sensi presente articolo.

**Art. 10 - Divieto di ritorsione**

1. Il segnalante non può subire alcuna ritorsione[[4]](#footnote-4). Le norme intese alla sua protezione di emanazione comunitaria e statale – a cui si demanda - prevedono che:
* nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti del segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione o divulgazione o denuncia. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione o alla divulgazione o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere;
* in caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dal segnalante che dimostra di aver effettuato una segnalazione o una divulgazione pubblica o una denuncia e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione o divulgazione.
1. Il segnalante comunica all’ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito. L’ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.
2. Gli atti assunti in violazione delle qui riportate disposizioni sono nulli.

**Art. 11 - Limitazioni della responsabilità**

1. Ai sensi della vigente normativa, segnalante:
* non è punibile ed è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità - anche di natura civile o amministrativa - quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia rispetta quanto previsto dalla vigente normativa nonché dal precedente art. 9;
* non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse, salvo che il fatto costituisca reato.
1. La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

**CAPO IV - MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

**Art. 12 - Compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riceve e prende in carico le segnalazioni e le relative operazioni menzionate nel precedente art. 4 comma 5.
2. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione mediante l’applicativo informatico in uso, il RPCT conclude l’esame preliminare della segnalazione, al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al Capo I del presente articolatoe, quindi, di attivare nei confronti del segnalante le tutele ivi previste e procedere all’istruttoria della segnalazione, per come disciplinata nel successivo art. 13.
3. Ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al *whistleblower* di integrarla, in tal caso il termine sopra indicato può essere sospeso per una volta sola.
4. Il RPCT rende conto, con modalità stabilite dall’Amministrazione nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - sezione 2. 3 Rischi corruttivi e trasparenza - o in altro atto organizzativo ad esso collegato del numero di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell’identità del segnalante.
5. Il RPCT potrà sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell’amministrazione e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell’ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

**Art. 13 - Istruttoria**

1. L’istruttoria, consistente nel compiere un primo e imparziale procedimento di verifica sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo e non di accertamento sull’effettivo accadimento dei fatti.
2. Per la definizione dell’istruttoria il termine è di trenta giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. Detto termine può essere sospeso - per una sola volta - qualora necessiti interlocuzioni e/o acquisizione documentali.
3. Il R.P.C.T. può avvalersi, di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, con competenze multidisciplinari, dovranno essere chiaramente identificati in apposito atto organizzativo preventivamente adottato dall’organo di indirizzo dell’Amministrazione. Tali soggetti sono sottoposti agli stessi vincoli di riservatezza, sia nei confronti del segnalante, sia nei confronti del soggetto segnalato, cui è sottoposto il RPCT. Di tale eventuale gruppo di lavoro non possono far parte i componenti dell’ufficio procedimenti disciplinari, al fine di garantire il ruolo di terzietà dello stesso nell’ambito dell’eventuale successiva attività di valutazione dei fatti segnalati.
4. Il RPCT non può svolgere controlli di legittimità o di merito sugli atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti e neppure accertare le responsabilità individuali, a pena di sconfinare nelle competenza dei soggetti a ciò preposti all’interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura[[5]](#footnote-5).
5. Per lo svolgimento dell’istruttoria il RPCT può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica adottata dalla Città metropolitana di Venezia, ovvero altro mezzo idoneo – in estrema sintesi, anche di persona.
6. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell’amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.
7. Qualora, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione.
8. Qualora invece il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione è opportuno si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, trasmettendo una relazione di risultanze istruttorie riferendo circa le attività svolte, per il prosieguo della gestione della segnalazione, avendo sempre cura di tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante.
9. Il RPCT allega a tale relazione la documentazione che ritiene necessaria espungendo tutti i riferimenti che possano consentire di risalire all’identità del segnalante.
10. I soggetti cui è destinata la segnalazione, a partire dal momento della sua visualizzazione, divengono *titolari del trattamento dei dati*.

**Art. 14 - Gestione informatica delle segnalazioni**

1. La Città metropolitana di Venezia ha in uso un applicativo informatico per la gestione informatizzata delle segnalazioni conforme alle modalità indicate da ANAC (co. 5, art. 54-bis), contenuto nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, al seguente link:

<http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/segnalazioni-condotte-illecite-whistleblower.html>, riportato anche nella home page della rete Intranet, accessibile da parte di tutti i dipendenti dell’Ente. L’utilizzo dell’applicativo è spiegato in modo chiaro e semplice.

1. Lo strumento per la ricezione delle segnalazioni consente al responsabile anticorruzione di visualizzare la lista delle segnalazioni. Dopo aver cliccato sul bottone "visualizza" di un item della lista, sarà possibile visualizzare il contenuto della segnalazione solamente dopo aver inserito la chiave privata personale e la relativa *passphrase*.
2. La decriptazione viene effettuata *lato client* (sul browser), rendendo inefficaci attacchi di tipo "*man in the middle*", in quanto i dati vengono trasmessi ancora encriptati.
3. Il responsabile anticorruzione è in grado di inserire per ogni segnalazione, specificando altresì lo stato di avanzamento, tutte le note che ritiene opportune. Tali note saranno visualizzabili anche dal segnalante, e per questo criptate solamente in modo simmetrico *lato server*.
4. I dati anagrafici del segnalante possono essere visualizzati dal responsabile unico dei sistemi informativi solo su richiesta della magistratura, solo dopo aver ricevuto l'identificativo della segnalazione da parte del responsabile anticorruzione.
5. Il responsabile unico dei sistemi informativi, eseguito l’accesso all'area di sua pertinenza con username e password (/*loginkeeper*), ed aver inserito l'identificativo della segnalazione, è in grado di visualizzare i dati del segnalante solamente dopo aver inserito la chiave privata personale e la relativa *passphrase*. La decriptazione viene effettuata lato client (sul browser), rendono inefficaci attacchi di tipo "man in the middle", in quanto i dati vengono trasmessi ancora criptati.
6. Il segnalante dopo aver inviato la segnalazione, riceverà una username ed una password (quest'ultima per email), ed accedendo tramite queste all'area a lui dedicata (/login), sarà in grado di visualizzare lo stato di avanzamento e le relative note della sua segnalazione.
7. La cifratura lato server è eseguita con algoritmo AES-256-CBC con vettore unico ad inizializzazione random per ogni operazione.
8. La cifratura lato client è implementata attraverso il protocollo OpenPGP.

**Art. 15 - Gestione alternativa delle segnalazioni**

1. Per tutti i soggetti di cui all’art. 3 del presente articolato che, non essendo dipendenti interni all’amministrazione, non potrebbero accedere all’applicativo descritto nel precedente art.14, ovvero per qualsivoglia altra difficoltà o impedimento si possa presentare per i potenziali soggetti segnalanti, possono essere utilizzati canali e tecniche tradizionali:
* via e-mal, p.e.c.;
* trasmissione cartacea della segnalazione in busta chiusa, indirizzata al RPCT, con la dicitura riservata personale,
* con raccomandata, consegna, utilizzando l’allegato modello[[6]](#footnote-6) (su cui sono stati indicati i recapiti per le varie modalità di trasmissione) che, si precisa, essere uno schema da seguire per facilitare la comunicazione.
1. Tali comunicazioni, procedure ed archiviazione di esse, vengono trattate direttamente dal RPCT e da personale alle sue dirette dipendenze, della Segreteria generale, tenuto al segreto d’ufficio.
1. A titolo esemplificativo: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003), il cui art. 33 prevedeva la possibilità, per ciascuno Stato, di disporre le misure più appropriate al fine di proteggere da trattamenti ingiustificati chiunque avesse segnalato, in buona fede e sulla base di ragionevoli indizi, qualsiasi fatto previsto come reato dalla stessa Convenzione[1](http://www.salvisjuribus.it/sulla-natura-non-vincolante-delle-linee-guida-anac-in-materia-di-whistleblowing/#sdendnote1sym);  i *Guiding principles for whistleblowers protection legislation*, adottati dal G-20 *Anti-corruption working group.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Dette linee guida abrogano quelle già disposte con la determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015. [↑](#footnote-ref-2)
3. 1. Sono di seguito elencate alcune fattispecie che, possono costituire ritorsioni:
	2. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
	3. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
	4. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la
	5. modifica dell’orario di lavoro;
	6. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
	7. le note di merito negative o le referenze negative;
	8. l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
	9. la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
	10. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
	11. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine i0n un contratto di lavoro a tempo
	12. indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
	13. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
	14. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi
	15. economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
	16. l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o
	17. informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel
	18. settore o nell’industria in futuro;
	19. la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
	20. l’annullamento di una licenza o di un permesso;
	21. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. [↑](#footnote-ref-3)
4. Per la nozione di ritorsione, si demanda all’art. 2 comma 1 lett.k) del presente articolato. [↑](#footnote-ref-4)
5. Delibera 840 del 2 ottobre 2018: “*Corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)”*  [↑](#footnote-ref-5)
6. Allegato n. 7 - Modello per la segnalazione di condotte illecite. [↑](#footnote-ref-6)